



# COMUNE DI MASATE

PROVINCIA DI MILANO

Assessorato all'ecologia ed all'Ambiente



## REGOLAMENTO D'USO

### AREA DI

## SGAMBATURA CANI

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.

DEL

## INDICE

- Art. 1      Finalità
- Art. 2      Accessibilità
- Art. 3      Norme di comportamento
- Art. 4      Norme di igiene
- Art. 5      Sanzioni
- Art. 6      Norme transitorie e finali

## **Art. 1 Finalità**

Il Comune di Masate ha realizzato aree di sgambatura cani ove gli animali possono essere lasciati liberi di muoversi e correre liberamente, sotto il controllo e la diretta responsabilità dei conduttori.

## **Art. 2 Accessibilità**

L'accesso alle aree è consentito tutti i giorni. Il Comune può decidere la chiusura delle aree per consentire lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative legate agli animali o la chiusura della stessa per validi motivi.

## **Art. 3 Norme di comportamento**

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

Le aree di sgambatura cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso alle aree è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori, ai loro cani e ad un accompagnatore.

Il proprietario detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone idonee ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009 , sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ferme restando le disposizioni in materia di vaccinazioni obbligatorie e del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica, nell'area appositamente destinata e delimitata i cani:

1. possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario e/o accompagnatore, ai quali fanno capo le responsabilità così come previsto dal Codice Civile;
2. se di indole mordace di qualsiasi razza e dimensione devono essere obbligatoriamente muniti di museruola all'interno dell'area.

Il proprietario del cane ha l'obbligo di :

1. ricoprire le buche scavate dal proprio cane;
2. tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi;
3. avere con se un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente

Non è consentito introdurre, all'interno dell'area, cani che:

1. non sono identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina;
2. hanno meno di 3 mesi di vita;
3. sono affetti da patologie contagiose;

E' vietato, all'interno dell'area di sgambatura:

1. somministrare cibo ai cani
2. introdurre qualsiasi tipo di veicolo, nonché biciclette per bambini, acceleratore di andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati;
3. qualsiasi oggetto od elemento di arredo non autorizzato.

Su tutte le aree è vietata qualsiasi forma di addestramento che esalti l'aggressività del cane, salvo che non sia preordinato all'obbedienza del cane. Sono, inoltre, vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

#### **Art. 4**

#### **Norme di igiene**

L'igiene delle relative aree è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/detentori. Le deiezioni devono essere quindi immediatamente raccolte dai conduttori dei cani, mediante idonea attrezzatura e deposte negli appositi contenitori presenti all'interno dell'area.

E' inoltre proibito lasciare, in tutta l'area, qualsiasi tipo di rifiuto.

#### **Art. 5**

#### **Sanzioni**

Le violazioni delle disposizioni dettate dal presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite con la sanzione amministrativa da 25 a 500€ ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

#### **Art. 6**

#### **Norme transitorie e finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa.